



Titolo

Corte federale d'appello – motivi di reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure – assolvimento dell'onere – lettura formalistica - esclusione

Descrizione

L'art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che *"Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata"*, richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione. L'onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare l'erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata (cfr. CFA, SS. UU., n. 99/2022-2023). L'art. 101 comma 3, CGS, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione (cfr. *ex multis*: Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 110/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 24 aprile 2024 (PF-sig.ra Alessia Rivolta)